

Rivista N°: 2/2019
DATA PUBBLICAZIONE: 13/05/2019

AUTORE: Erik Furno *

IL “CASO CAPPATO”: LE APORIE DEL DIRITTO A MORIRE NELL’ORDINANZA N. 207/2018 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sommario: 1. L’ordinanza di rimessione. – 2. La quaestio legitimitatis. – 3. La risposta della Corte. – 4. Le aporie dell’ordinanza della Corte: dal diritto alla vita al diritto alla morte assistita. – 5. La tecnica decisoria adoperata. – 6. Osservazioni conclusive.

1. L’ordinanza di rimessione

Con l’ordinanza n. 207 del 24 ottobre-16 novembre 2018¹, che reca la firma come relatore e redattore del giudice prof. Franco Modugno, la Corte costituzionale affronta la delicata e tormentata problematica della compatibilità costituzionale del divieto di aiuto al suicidio ex art. 580 c.p.², norma tramandata dal previgente regime fascista e sopravvissuta sino ai nostri giorni³.

* Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

¹ Osserva A. RUGGERI, *Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato)*, in *Consulta online*, fasc. III/2018, 20 novembre 2018, 571: «una ordinanza *quoad formam* che è però in tutto e per tutto una sentenza (di accoglimento) *quoad substantiam*; non a caso, d’altronde, delle sentenze riproduce la struttura, con la consueta partizione interna (tra *ritenuto in fatto* e *considerato in diritto*) che le connota».

² L’art. 580 del c.d. “codice Rocco” del 1930, intitolato «Istigazione o aiuto al suicidio», prevede che «chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima». In dottrina E. PALOMBI, *Istigazione o aiuto al suicidio*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 1019 ss.

³ Per D. PULITANO’, *Il diritto penale di fronte al suicidio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 16 luglio 2018, 57 ss., a base dell’eccezione di costituzionalità vi è una ridefinizione del bene tutelato e, cioè, il riconoscimento dell’autonomia personale e del diritto a rifiutare cure anche necessarie *quoad vitam*, laddove il bene giuridico tutelato dal codice Rocco del 1930, ex artt. 579 e 580 c.p., era la vita anche quando la volontà dell’avente diritto fosse di contrario avviso, in coerenza con l’ideologia autoritaria del legislatore fascista. Conforme A. MAS-SARO, *Il «caso Cappato» di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio?*, ivi, 14 giugno 2018, 6, nonché R. BARTOLI, *Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità dell’aiuto al suicidio*, ivi, ottobre 2018, 97 ss. Nel panorama comparatistico risulta acquisito come legittimo il solo rifiuto o so-

Nel dettaglio, la Corte d'assise di Milano con ordinanza del 14 febbraio 2018⁴ aveva sollevato la *quaestio legitimitatis* dell'art. 580 c.p.:

a) «nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio»⁵, per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 13, comma 1, e 117 Cost., in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito, per brevità C.E.D.U.)⁶, che attribuirebbero a ciascuna persona la libertà di scegliere quando e come porre fine alla propria vita;

b) «nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell'esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell'aspirante suicida»⁷, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 12 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, comma 2, e 27, comma 3, della Costituzione⁸.

spensione delle c.d. terapie salvavita: al riguardo v. C. TRIPODINA, *Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell'eutanasia*, Napoli, 2004, 119 ss.; N. VICECONTE, *La sospensione delle terapie salvavita: rifiuto delle cure o eutanasia? Riflessioni su autodeterminazione e diritto alla vita nella giurisprudenza delle corti italiane*, in *Rivista*, n. 1/2011; C. CASONATO, *Introduzione al biodiritto*, III ed., Torino, 2012, 112 ss., nonché i contributi raccolti in A. D'ALOIA (a cura di), *Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi*, Napoli, 2012, e, da ultimo, A. NAPPI, *Principio personalistico e binomi indissolubili*, Napoli, 2018, 149 ss., 214 ss.

⁴ Cfr. l'ordinanza della Corte di assise di Milano, sez. I, 14 febbraio 2018, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, del 14 marzo 2018, n. 11. In dottrina, *ex multis*: M. D'AMICO, *Sulla (il)legittimità costituzionale della norma penale che incrimina l'istigazione al suicidio: alcune considerazioni critiche a margine del caso Cappato*, in www.giurisprudenzapenale.com, 14 novembre 2017, 1 ss.; M. FORCONI, *La Corte d'Assise di Milano nel caso Cappato: sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p.*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 2/2018; G. GENTILE, *Il caso Cappato e il diritto a morire (senza soffrire)*, in *Arch. pen.*, n. 3/2018; A. MORRONE (a cura di), *Il «caso Cappato» davanti alla Corte costituzionale*, atti del seminario preventivo svoltosi a Bologna il 12 ottobre 2018, in www.forumcostituzionale.it, n. 10/2018; G. BATTAGLIA, *La questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. una tappa (necessaria?) del caso Cappato*, in *Quad. cost.*, n. 2/2018, 493 ss.; A. MANNA, P. GUERCIA, *L'autoresponsabilità quale argine costituzionale a peculiari forme di paternalismo penale: i casi Cappato e Tarantini*, in www.parolaalladifesa.it, n. 3-4/2018, 219 ss.; C. MAGNANI, *L'ordinanza "Cappato": l'aiuto al suicidio davanti alla Consulta*, in www.forumcostituzionale.it, n. 2/2018, 1 ss.; E. CANALE, *La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sull'eventuale sussistenza del diritto a morire (Osservazioni a margine dell'ordinanza della 1^a Corte di Assise di Milano, 14 febbraio 2018, imp. Cappato)*, in Osservatorioaic.it, n. 2/2018, 7 giugno 2018; S. GIANELLO, *La strada impervia del giudizio incidentale. Nota all'ordinanza di rimessione nel "processo Cappato"*, in www.diritticomparati.it, 26 febbraio 2018; M. AZZOLINI, *Il "Caso Cappato" davanti alla Consulta: equivoci e paradossi in tema di aiuto al suicidio e diritto all'autodeterminazione terapeutica*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, 10, 1462; S. PRISCO, *Il caso Cappato tra Corte costituzionale, Parlamento e dibattito pubblico. Un breve appunto per una discussione da avviare*, in *BiLaw Journal*, n. 3/2018, 153, e C. TRIPODINA, *Quale morte per gli "immersi in una notte senza fine"? Sulla legittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio e sul "diritto a morire per mano di altri"*, *ivi*, 139 ss., specie 145, la quale osserva come, sul diritto di lasciarsi morire, la Costituzione nulla dice, ma in ogni caso esiste una cesura logica e fattuale netta tra, da un lato, il "lasciarsi morire" (rifiuto dei trattamenti terapeutici) e, dall'altro, "il darsi la morte" o il "farsi aiutare a morire" (aiuto al suicidio) o il "farsi uccidere" (omicidio del consenziente).

⁵ Punto 1 del *Ritenuto in fatto* dell'ordinanza n. 207/2018.

⁶ Artt. 2 e 8 della CEDU, che riconoscono e garantiscono, rispettivamente, il diritto alla vita ed il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

⁷ Punto 1 del *Ritenuto in fatto*.

⁸ La vicenda giudiziaria trae origine dalla opposizione, con ordinanza del 10 luglio 2017, del G.I.P., dott. Gargiulo, avverso la richiesta di archiviazione avanzata, in data 2 maggio 2017, dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di Marco Cappato, accusato di aver accompagnato in auto Fabiano Antoniani (in arte il dj Fabo), affetto da grave patologia neurodegenerativa e cecità permanente e tenuto in vita artificialmente, a morire presso una clinica svizzera, abilitata a svolgere le pratiche suicidarie.

Nella specie, il giudice *a quo* rilevava come la disposizione denunciata presupponesse che «il suicidio fosse una condotta connotata da elementi di disvalore perché contraria ai principi fondamentali della società, quello della sacralità/indisponibilità della vita in correlazione agli obblighi sociali dell'individuo, ritenuti preminenti nel corso del regime fascista»⁹.

Per la Corte remittente, i principi costituzionali, che hanno fatto seguito alla disciplina penalistica introdotta dal c.d. codice Rocco del 1930¹⁰, avrebbero, secondo il «diritto vivente»¹¹, «comportato una diversa considerazione del diritto alla vita, che si evince dal complesso del dettato costituzionale, primariamente dal principio personalistico enunciato all'art.2 e da quello dell'inviolabilità della libertà individuale enunciato all'art.13»¹².

Da tali principi costituzionali la Corte milanese ricavava «la libertà per l'individuo di decidere sulla propria vita ancorché da ciò dipenda la sua morte»¹³, a condizione che la sua volontà sia assolutamente consapevole e non coartata: il che «rende ingiustificata la sanzione penale nel caso in cui le condotte di partecipazione al suicidio siano state di mera attuazione di quanto richiesto»¹⁴, finendo con il «ritenere non lesiva di tale bene la condotta di partecipazione al suicidio che però non pregiudichi la decisione di chi eserciti questa libertà»¹⁵.

Secondo la Corte *a quo*, il diritto all'autodeterminazione individuale, previsto dall'art.32, comma 2, Cost. con riguardo ai trattamenti terapeutici, sarebbe stato già valorizzato dal legislatore con la legge 22 dicembre 2017, n. 219¹⁶, che sancisce l'obbligo di rispettare la volontà del paziente, anche quando ne possa derivare la morte, fino ad «accompagnare» il soggetto verso il fine vita, nonché dalla stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in base all'esplicito riconoscimento, dalla stessa operato, in virtù degli artt. 2 e 8 della Convenzione.

⁹ Ordinanza della Corte d'assise di Milano, 14 febbraio 2018, n. 1, cit., 4 ss.

¹⁰ In realtà, già l'art. 370 del previgente codice penale del 1883 stabiliva che «chiunque determina altri al suicidio o gli presta aiuto è punito, ove il suicidio sia avvenuto, con la reclusione da tre a nove anni». Nel codice del 1930 veniva punita l'istigazione e l'agevolazione al suicidio perché, prendendo a prestito le parole di V. MANZINI, *Diritto penale*, vol. VIII, Torino, 1951, 96, identificavano «un fatto pericoloso a causa dell'esempio suggestivo che offre a coloro che male sopportano i mali della vita».

¹¹ Così, letteralmente, l'ordinanza di rimessione, che si rifà a Cass. pen., sez. I, 6 febbraio – 12 marzo 1998, n. 3147, in *Cass. pen.*, n. 3/1999, 871 ss., isolato e risalente precedente (ipotesi di doppio suicidio), richiamato a torto dal giudice rimettente in quanto inidoneo, secondo la Consulta, a determinare la formazione di un «diritto vivente». Per A. ALBERTI, *Il reato d'istigazione o aiuto al suicidio davanti alla Corte costituzionale. Il «caso Cappato» e la libertà di morire*, in www.forumcostituzionale.it, 20 marzo 2018, 4, è difficile sostenere che vi sia un diritto vivente o un'interpretazione giurisprudenziale dominante sull'art. 580 c.p.

¹² Così si legge nell'ordinanza di rimessione.

¹³ *Ibidem*, 5 ss.

¹⁴ *Ibidem*, 9 ss.

¹⁵ *Ad finem* dell'ordinanza di rimessione.

¹⁶ Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento». Tale legge consente ad ogni individuo maggiorenne, capace di intendere e di volere, di rinunciare, in tutto o in parte, a qualunque accertamento o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o a singoli atti del trattamento stesso. Tale diniego potrà comprendere la stessa nutrizione e idratazione artificiali che prevedano la somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici (art. 1, n. 5), ovvero l'impiego di altri presidi di sostegno vitale, come il respiratore automatico, in grado comunque di interferire con gli sviluppi naturali della vita umana. Il successivo comma 6 dello stesso articolo 1 prevede che il medico sia tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario e, in conseguenza di ciò, andrà esente da responsabilità civile o penale.

In conseguenza di ciò il giudice *a quo* chiedeva al Giudice delle leggi, in via principale, di «rendere penalmente irrilevante l'agevolazione dell'altrui suicidio che non abbia inciso sulla decisione della vittima»¹⁷, in modo da rimuovere tale fattispecie criminosa, facendola ricadere integralmente in quella dell'istigazione al suicidio¹⁸, ed, in via subordinata, censurava la norma denunciata nella sua cornice edittale, laddove punisce le condotte di aiuto al suicidio, «non rafforzative del proposito dell'aspirante suicida, con la stessa severa pena (...) prevista per le condotte di istigazione, da ritenere nettamente più gravi»¹⁹.

2. La *quaestio legitimitatis*

Alla Corte spettava, pertanto, il delicato compito di pervenire ad un equilibrato bilanciamento tra i diversi principi costituzionali (da un lato, il principio di sacralità/indisponibilità della vita ed il dovere di solidarietà, ivi compreso il dovere di assistenza verso i più deboli e vulnerabili, dall'altro, il diritto all'autodeterminazione ed alla libertà di cura, ivi compreso il diritto di rinuncia alle cure), a seguito del mutato quadro costituzionale rispetto ad una norma espressione di un regime ormai tramontato²⁰.

All'esercizio del diritto all'autodeterminazione terapeutica²¹, riconosciuto all'individuo dagli artt. 13 e 32, comma 2, Cost.²², si contrapponevano, ai fini di un equilibrato bilancia-

¹⁷ Punto 3 del *Considerato in diritto*.

¹⁸ G. DE MARZO, *Aiuto al suicidio e tutela della vita tra doveri di solidarietà e diritti di libertà*, in *Ilpenalista.it*, 2 marzo 2018, rileva che la Corte d'assise milanese, pur dando atto della possibilità di intendere l'agevolazione dell'esecuzione in termini restrittivi come destinata a comprendere solo le attività direttamente e strutturalmente connesse all'attuazione materiale del suicidio (nel significato assunto dal G.U.P. del Tribunale di Vicenza, con la sentenza 14 ottobre 2015, imp. Tedde, e dalla Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 9 del 10 maggio 2017), abbia preferito sollevare la *quaestio legitimitatis* sul fondamento della incriminazione e sulla sua coerenza con il sistema di libertà garantito dalla Costituzione e dalla CEDU.

¹⁹ Punto 1 del *Ritenuto in fatto*.

²⁰ L. CHIEFFI, *Il diritto all'autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore costituzionale*, Torino, 2019, 134-135, sottolinea la contrapposizione dei Padri della Repubblica rispetto alla visione paternalistica e autoritaria della relazione terapeutica del precedente regime, piegata ad una doverosità dell'individuo di proteggere la propria salute, laddove i Costituenti riconoscevano la «precedenza sostanziale della persona umana rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella» (o.d.g. DOSSETTI, in *Ass. Cost., Prima Sottocom.*, seduta 9 settembre 1946, richiamato anche da G. RAZZANO, *Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale*, Torino, 2014, 34).

²¹ Sulla disponibilità da parte dell'individuo del proprio corpo e finanche della propria vita R. ROMBOLI, *I limiti della libertà di disporre del proprio corpo nel suo aspetto "attivo" e in quello "passivo"*, in *Foro it.*, 1991, I, 15; P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei "casi" e astrattezza della norma*, Milano, 2007, specie 238-239, nonché C. CASONATO, *Introduzione al biodiritto*, Torino, 2012.

²² Un diritto di rifiutare le cure, anche quando il dissenso al trattamento comporti l'interruzione dello stesso, è direttamente ricavabile dall'art. 32, comma 2, Cost. In dottrina, P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 388; B. CARAVITA, *La disciplina costituzionale della salute*, in *Dir. soc.*, 1984, 52; F. GIUNTA, *Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1/1997, 74 ss, specie 95; A. D'ALOIA, *Diritto di morire? La problematica dimensione costituzionale della "fine della vita"*, in *Pol. dir.*, 1998, 611; L. RISICATO, *Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire»*. *Riflessioni sul ruolo della laicità nell'esperienza penalistica*, Torino, 2008, 55 ss.; G.U. RESCIGNO, *Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l'art. 32, secondo comma Cost. al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita*, in *Dir. pubbl.*, 2008, 101 ss. Da ultimo, I. CIOLLI, *I trattamenti sanitari obbligatori per i malati psichici. Vecchi problemi e nuove prospettive*, in *Scritti in onore di G. SILVESTRI*, Torino, 2016, 623, e R. BARTOLI, *Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità dell'aiuto al suicidio*, cit., 100 ss., che distinguono tra

mento, le esigenze solidaristiche, di cui sono espressione gli artt. 2, 32, comma 1, e 117, comma 2, lett. m), Cost., dovendo la Corte evitare che uno di tali principi finisse con il tiranneggiare sugli altri valori costituzionalmente garantiti ed egualmente tutelati²³.

3. La risposta della Corte

Con l'ordinanza in esame la Corte costituzionale, pur lasciando presagire un giudizio di incostituzionalità della norma censurata, ha ritenuto di non poter procedere al suo annullamento *tout court* senza compromettere valori fondamentali della Costituzione quali il diritto alla vita ed il dovere dello Stato di tutelarla, per cui, «*facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale*»²⁴, ha rinviato la trattazione della *quaestio legitimitatis* al 24 settembre 2019, invitando il Parlamento ad introdurre una disciplina del suicidio assistito, per colmare i vuoti di tutela di «*determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione (e) da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti*»²⁵.

L'ordinanza in esame offre, quindi, interessanti spunti di riflessione, non solo sulla problematica eticamente sensibile del c.d. fine vita, ma anche sulla tecnica decisoria introdotta dalla Corte per instaurare un dialogo con l'organo costituzionale titolare del potere legislativo²⁶.

In primis, i giudici costituzionali disattendono la ricostruzione giuridica della Corte d'assise milanese²⁷, secondo cui il suicidio rappresenterebbe una libertà costituzionalmente

rifiuto ed interruzione delle cure, riconducendo la prima situazione alla sfera di tutela dell'art. 13 Cost., la seconda a quella dell'art. 32 Cost.

²³ Cfr. Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, punto 9 del *Considerato in diritto*, in *Giur. cost.*, 2013, 1478-1479: «*Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri (...) Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona*». Per G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge Diritto Giustizia*, Torino, 1992, 130, la proclamazione dei diritti nella Costituzione non si traduce automaticamente in un ordine gerarchico tra gli stessi. Se così fosse, si darebbe luogo «a una minacciosa "tirannia" del valore», laddove invece occorre «prudenza nel loro bilanciamento»(170). E' solita riconoscere l'assenza nella Costituzione di una gerarchia di valori e la conseguente necessità di procedere al loro bilanciamento anche la Corte Suprema canadese, su cui M. MONTALTI, *La battaglia legale per il same sex marriage in Canada e Sudafrica. Eguaglianza e dignità umana versus libertà religiosa*, in *Giur. cost.*, 2004, 4824 ss.

²⁴ Punto 11 del *Considerato in diritto*.

²⁵ Così il comunicato del 24 ottobre 2018, a commento del quale A. RUGGERI, *Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora...* (a margine di un comunicato sul caso Cappato, in *Consulta online*, fasc. III/2018, 26 ottobre 2018, 568 ss., e U. ADAMO, *Sull'aiuto al suicidio la Corte ha rinviato la palla al Parlamento*, in *la Costituzione.info*, 26 ottobre 2018.

²⁶ Sui difficili rapporti tra la Corte ed il Parlamento R. BIN e C. BERGONZINI, *La Corte costituzionale in Parlamento*, in AA.VV., «*Effettività* » e «*seguito*» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, Napoli, 2006, 215 ss.; R. BASILE, *Anima giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell'evoluzione del processo costituzionale*, Milano, 2017, nonché *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima "politica" e quella "giurisdizionale"*, a cura di R. ROMBOLI, Torino, 2017.

²⁷ Poco convincenti sono apparse da subito le motivazioni, in una ai parametri costituzionali e convenzionali richiamati dall'ordinanza di remissione. Criticano l'eccessivo allargamento del *petitum* anche D. PULITANO, *Il diritto penale di fronte al suicidio*, cit., 57 ss., e A. MORRONE, *Il "caso Cappato" davanti alla Corte costituzionale. Riflessioni di un costituzionalista*, introduzione al seminario preventivo dall'omonimo titolo, cit., 8.

e convenzionalmente garantita²⁸, donde «l'aiuto al suicidio prestato in favore di chi si sia autonomamente determinato nell'esercizio di tale libertà costituzionale si tradurrebbe, in ogni caso, in una condotta inoffensiva»²⁹.

Il che equivarrebbe, secondo la prospettiva della remittente, nella richiesta di una pronuncia «a carattere meramente ablativo», senza alcun intervento «creativo»³⁰, trattandosi di elidere dal testo dell'art. 580 c.p. le parole «ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione», in modo da lasciare rilevanza penale alle sole condotte di istigazione o rafforzamento del suicidio.

La Corte non condivide il ragionamento dei giudici ambrosiani «nella sua assolutezza»³¹, ritenendo che l'incriminazione dell'aiuto al suicidio, sia nella forma del concorso morale, che nella forma del concorso materiale, non sia costituzionalmente illegittima, avendo inteso il legislatore penale «proteggere il soggetto da decisioni in suo danno», per creare intorno al malato «una cintura protettiva», (e) inibendo ai terzi di cooperare in qualsiasi modo con lui»³².

Secondo i giudici costituzionali, non è pertinente il riferimento al diritto alla vita attraverso il richiamo dell'art. 2 Cost. o dell'art. 2 CEDU³³, in quanto da essi «discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo, non quello –diametralmente opposto – di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire»³⁴.

²⁸ Per una rassegna della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, G. RAZZANO, *Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale*, cit., 53 ss.; U. ADAMO, *Il diritto convenzionale in relazione al fine vita (eutanasia, suicidio medicalmente assistito e interruzione di trattamenti sanitari prodotti di una ostinazione irragionevole). Un'analisi giurisprudenziale sulla tutela delle persone vulnerabili*, in *Rivistaaic*, n. 2/2016, 7 ss., e L. RISICATO, *La dignità del morire tra principi costituzionali, norme penali obsolete e legislatore renitente: una ricognizione laica dei confini artificiali della vita*, in AA.VV., *Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto internazionale e di diritto interno*, a cura di L. PANELLA, Napoli, 2018, 285 ss., ed ivi ulteriori richiami.

²⁹ Punto 3 del *Considerato in diritto*.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ Punto 4 del *Considerato in diritto*.

³² *Ibidem*.

³³ Secondo Corte eur. diritti dell'uomo, 29 aprile 2002, *Diane Pretty c. Regno Unito* (ricorso 2346/02), non è «possibile far derivare dall'articolo 2 della Convenzione un diritto di morire, sia per mano di un terzo o con l'assistenza di una pubblica autorità». V. anche G. ZAGREBELSKY, *Il diritto di morire non esiste*, intervista di S. Truzzi, in www.ilfattoquotidiano.it del 14 dicembre 2011; V. ANGIOLINI, *Diritti umani. Sette Lezioni*, Torino, 2012, 70, per il quale «giustificare l'assistenza al suicidio è ben arduo, giacché è ben arduo giustificare che un essere umano possa o debba comportarsi da padrone della vita di un altro»; R. E. OMODEI, *L'istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell'art. 580 c.p.*, in *Diritto penale contemporaneo*, n.10/2017, 147 ss..

³⁴ Punto 5 del *Considerato in diritto*. In dottrina, G. M. FLICK, *Dignità del vivere e dignità del morire. Un (cauto) passo avanti*, in *Cass. pen.*, n. 7/2018, 2302 ss., secondo cui non è configurabile né un obbligo (coercibile) di vivere, né, tanto meno, un diritto di morire con l'aiuto di terzi su richiesta dell'interessato. Per P. HABERLE, *Culture dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, tr. It., Milano, 2003, 49-50, la dignità umana è strettamente correlata «alla maggior parte dei singoli diritti fondamentali», al punto di rappresentarne la loro «premessa». Sul concetto di dignità della persona umana, B. SGORBATI, *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale*, a cura di M. BELLOCCI- P. PASSAGLIA, sul sito telematico della Corte costituzionale, 2007; E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli, 2008; G. GEMMA, *Dignità umana: un disvalore costituzionale?*, in *Quad. cost.*, n. 2/2008, 379 ss.; M. DI CIOMMO, *Dignità umana e stato costituzionale*, Firenze, 2010; M. RUOTOLO, *Appunti sulla dignità umana*, in *Studi in onore di F. Modugno*, IV, Napoli, 2011, 3163 ss.; A. PIROZZOLI, *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, Napoli, 2012, nonché Id., *Dignità. Le contraddizioni*, in *Scritti in onore di G. Silvestri*, III, Torino, 2016, 1785 ss.; L. CHIEFFI, *Dignità umana e sviluppi del principio personalista. Brevi note introduttive*, in *Rass. dir. pubbl. eur.*, n. 1/2013; P. VERONESI, *La dignità uma-*

Neppure vale desumere la generale inoffensività dell'aiuto al suicidio da un generico diritto all'autodeterminazione individuale, riferito anche al bene della vita ex artt. 2 e 13, primo comma, Cost., giacché l'art. 580 c.p. è «funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento»³⁵ ed, in particolare, alla protezione «delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio»³⁶, conservando il divieto di aiuto al suicidio «una propria ragione d'essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l'ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all'esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto»³⁷.

Inconferente, infine, è il riferimento al diritto di ciascun individuo al rispetto della propria vita privata ex art. 8 CEDU in ragione dell'ampio margine di apprezzamento, riconosciuto ai singoli Stati dalla giurisprudenza convenzionale³⁸, che ha portato a giustificare nella gran parte delle legislazioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa la finalità-ascrivibile anche all'art. 580 c.p. italiano- «di protezione delle persone deboli e vulnerabili»³⁹

4. Le aporie dell'ordinanza della Corte: dal diritto alla vita al diritto alla morte assistita

Quindi, per i giudici della Consulta, «l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non può essere ritenuto incompatibile con la Costituzione»⁴⁰, avendo in precedenza riconosciuto come «l'art. 580 cod. pen. – anche nella parte in cui sottopone a pena la cooperazione materiale al

na tra teoria dell'interpretazione e topica costituzionale, in *Quad. cost.*, n. 2/2014, 315 ss.; A. RUGGERI, *Dignità versus vita?*, in *RivistaAic*, 29 marzo 2011, e Id., *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi)*, in *Consulta online*, fasc. II/2018, 3 giugno 2018, 392 ss.; F. POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana*, Torino, 2018, 68 ss.

³⁵ Punto 6 del *Considerato in diritto*.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Corte eur. diritti dell'uomo, 29 aprile 2002, *Diane Pretty c. Regno Unito*, che, pur non escludendo che il divieto di suicidio assistito, previsto dall'art. 2, par. 1, del *Suicide Act* del 1961, possa rappresentare «una lesione del diritto dell'interessata al rispetto della sua vita privata», ritiene che «l'ingerenza in contestazione può passare per giustificata in quanto "necessaria, in una società democratica", alla protezione della vita altrui». Per la Corte di Strasburgo, la previsione del divieto di suicidio assistito mediante apposite sanzioni penali rientra nel margine di apprezzamento degli Stati e potrebbe non essere «sproporzionata» o «arbitraria» riflettendo «l'importanza del diritto alla vita». Nell'ordinanza n. 207/2018 la Corte richiama altresì le sentenze della Corte EDU, *Haas c. Svizzera*, 28 gennaio 2011 (ricorso n.31322/07), *Koch c. Germania*, 19 luglio 2012 (ricorso n.497/09), e *Gross c. Svizzera*, 14 maggio 2013 (ricorso n.67810/10), quest'ultima peraltro annullata dalla *Grand Chambre* in data 30 settembre 2014, secondo cui il diritto di un individuo di decidere in che modo e in che momento mettere fine alla vita, purché frutto di una scelta libera e consapevole, deve ritenersi compreso nel diritto al rispetto della propria vita privata ex art.8 CEDU, ma non presuppone alcun obbligo dello Stato, neanche in quei paesi in cui il suicidio assistito sia legale, di assicurare un suicidio dignitoso ed indolore.

³⁹ Punto 7 del *Considerato in diritto*.

⁴⁰ Punto 8 del *Considerato in diritto*.

suicidio – sia funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento»⁴¹.

Sembrirebbe, quindi, lecito attendersi dai giudici costituzionali una pronuncia di infondatezza, se non di inammissibilità, della sollevata questione di costituzionalità, se non fosse per un imprevedibile mutamento di rotta, che conduce la Corte a dichiarare esattamente il contrario ovvero la necessità di dover impedire che l'art. 580 c.p. «*continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili*»⁴².

Secondo la Corte, occorre prendere atto che l'evoluzione della scienza medica e della tecnologia hanno reso possibili condizioni di vita «*estremamente compromesse*» e non accompagnate da «*una sufficienza di funzioni vitali*»⁴³, condizioni del tutto inimmaginabili nel passato, per cui è necessario ripensare al bilanciamento operato dal legislatore tra qualità/dignità della vita e sacralità/indisponibilità della stessa⁴⁴.

In particolare, l'attenzione della Corte investe l'art. 580 c.p. nella parte in cui punisce l'aiuto a chi:

a) sia affetto da una patologia irreversibile, b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, dallo stesso ritenute intollerabili, c) sia tenuto in vita mediante appositi trattamenti di sostegno vitale, ma d) sia capace di decisioni libere e consapevoli⁴⁵ e conseguentemente scelga di porre fine alla propria esistenza.

Se è vero che al malato terminale è data la possibilità di lasciarsi morire mediante la richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto⁴⁶ e la contestuale sottoposizione a sedazione palliativa profonda⁴⁷, in associazione con la terapia del dolore⁴⁸, sulla scorta di quanto riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale, in relazione al principio del consenso informato del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico⁴⁹, e dalla giurisprudenza comune⁵⁰, è altrettanto vero che resta comunque preclusa al medico la pratica diretta a determinare la morte del paziente che versa in tali disperate condizioni, così

⁴¹ Punto 6 del *Considerato in diritto*.

⁴² *Ad finem* del punto 11 del *Considerato in diritto*.

⁴³ Punto 8 del *Considerato in diritto*.

⁴⁴ S. CURRERI, *Lezioni sui diritti fondamentali*, Milano, 2018, sottolinea il ruolo decisivo del progredire della scienza medica, che consente di allungare artificialmente la vita umana, anche se, in alcuni casi, con livelli qualitativi tutt'altro che elevati.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ Da ultimo, sul principio di autodeterminazione in ambito terapeutico, L. RISICATO, *La dignità del morire tra principi costituzionali, norme penali obsolete e legislatore renitente: una ricognizione laica dei confini artificiali della vita*, in *Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto internazionale e di diritto interno*, cit., 285 ss.

⁴⁷ Art. 1, commi 5 e 6 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, dedicati al consenso informato, nonché l'art. 2 della stessa legge, rubricato come «Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita».

⁴⁸ Legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore».

⁴⁹ Corte cost., 23 dicembre 2008, n.438, in *Giur. cost.*,2008, 4945 ss., e 26 giugno 2002, n. 282, ivi, 2002, 2012 ss.

⁵⁰ Tribunale di Roma, 17 ottobre 2007, n. 2049, in relazione al caso Welby, e Cass., prima sezione civile, 16 ottobre 2007, n. 21748, per il caso Englaro.

da costringerlo « a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care»⁵¹.

La Corte delle leggi ritiene, quindi, che la norma censurata si presti a fondati dubbi di legittimità, nella parte in cui «il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce (...) per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive(art.3 Cost.)»⁵²⁵³.

E' come se la Corte, pur mantenendo in vita la previsione dell'art. 580 c.p., auspichi, se non introduca in concreto nell'ordinamento, una sorta di «eccezione etica»⁵⁴, cioè la non punibilità di chi aiuti in particolari condizioni a compiere il suicidio assistito, così come accade in Svizzera, dove il suicidio assistito è depenalizzato e concesso soltanto per casi particolari⁵⁵.

In altri termini, i giudici di palazzo della Consulta, dopo aver perimetrato il *petitum* dell'ordinanza di rimessione⁵⁶, rinvencono l'area di incostituzionalità dell'art. 580 c.p. nella particolare ipotesi del malato terminale, afflitto da gravi ed intollerabili sofferenze, ma nel pieno possesso delle sue capacità mentali, che liberamente e consapevolmente decida di rifiutare o interrompere i trattamenti sanitari sino a lasciarsi morire, in virtù della libertà di autodeterminazione ex art. 32 Cost.⁵⁷.

⁵¹ Punto 9 del *Considerato in diritto*.

⁵² Il parametro dell'art. 32 Cost., anche se più volte citato nel testo della motivazione, non risulta evocato nel *petitum* dell'ordinanza di rimessione, che difetta nella indicazione dei motivi per cui la norma censurata sia sospetta di incostituzionalità, come rilevato da G. DI COSIMO, *Il "caso Cappato" davanti alla Corte costituzionale. Scaletta della relazione di base*, in atti del seminario preventivo, cit., 18. V. anche S. BISSARO, *Le (non insuperabili) strettoie del giudizio incidentale alla prova del caso "Cappato"*, in www.forumcostituzionale.it, 28 luglio 2018.

⁵³ Punto 9 del *Considerato in diritto*.

⁵⁴ M. N. DE LUCA, *Dall'eterologa a Fabo, la via giudiziaria ai diritti civili*, in *La Repubblica*, 19 gennaio 2018.

⁵⁵ La legislazione elvetica non prevede un diritto all'eutanasia, ma consente l'assistenza al suicidio in casi particolari. Infatti, l'art. 115 del Codice penale elvetico punisce solo chi «per motivi egoistici» istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto, per cui è consentito, con determinate cautele, porre fine alla vita. Tale esito dovrà essere preceduto dall'esame di uno psicologo, che dovrà verificare la serietà ed attualità del proposito suicidario, oltre che dalla necessaria assistenza di altri medici specialisti (anestesista, palliatista, medico legale, ecc.), che accompagnino la persona durante il percorso terminale. Su tale normativa A. DI CARLO, *La scelta di non legiferare in materia di eutanasia: il caso della Svizzera*, in A. D'ALLOIA (a cura di), *Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi*, cit., 625 ss.; E. CRIVELLI, *Gross c. Svizzera: la Corte di Strasburgo chiede alla Svizzera nuove e più precise norme in tema di suicidio assistito*, in *Osservatorioaic.it*, n. 3/2013; C. SILVA, *Suicidio assistito in Svizzera. Riflessioni in ordine alla rilevanza penale della condotta di agevolazione al suicidio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1/2017, 312. Il suicidio assistito è altresì legalizzato in Olanda, Belgio, Lussemburgo ed in alcuni Stati degli Stati Uniti d'America, mentre aperture giurisprudenziali al riguardo si sono registrate in Canada ed in Columbia.

⁵⁶ Secondo A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, Milano, 2012, 259, il principio di «corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato», seppur riferibile anche al giudizio incidentale, non preclude decisioni della Corte che accolgano solo una parte del richiesto dall'ordinanza di rimessione.

⁵⁷ Per C. CUPELLI, *Il caso Cappato, l'incostituzionalità differita e la dignità nell'autodeterminazione alla morte*, in *Diritto penale contemporaneo*, 3 dicembre 2018 si tratta di una soluzione che consente ai giudici costituzionali, scartata l'opzione della declaratoria d'illegittimità *in parte qua* dell'art. 580 c.p., di individuare un appiglio

La Corte delle leggi, che da sempre incontra angusti limiti di competenza nel ridisegno delle fattispecie penali per il rispetto della discrezionalità legislativa in materia⁵⁸, trasforma allora la decisione in un chiaro monito al legislatore affinché completi il percorso avviato con la legge n. 219/2017 e razionalizzi la disciplina del c.d. fine vita⁵⁹, seguendo le linee guida da essa stessa indicate⁶⁰.

Attraverso una pronuncia che, al di là della portata interlocutoria, sembra preannunciare, in caso di inerzia del legislatore, un'incostituzionalità accertata, anche se non ancora dichiarata, la Consulta, avvertita del rischio di invadere il campo della discrezionalità del legislatore, auspica un intervento legislativo che preveda la possibilità, per il medico curante, di agevolare il suicidio del malato terminale, che sia consapevole e cosciente di accelerare la propria morte, «*nel quadro dell' "alleanza terapeutica" che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerca, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno*»⁶¹.

In virtù di tale interpretazione evolutiva la Corte perviene ad una ulteriore dilatazione del suo campo di applicazione fino a ricomprendere nell'art. 32 Cost. anche il diritto del malato terminale a ricevere un aiuto da altri, purché professionalmente competente, per accelerare la morte⁶², ampliando così il disposto costituzionale⁶³.

nella legge n. 219/2017 e di ancorare il giudizio di costituzionalità al parametro dell'art. 32 Cost. ed alla libertà di autodeterminazione terapeutica.

⁵⁸ P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione*, cit., 274, in relazione all'art. 579 c.p. (omicidio del consenziente) sostiene come sia davvero difficile immaginarsi una Corte che pervenga a una pronuncia manipolativa (normalmente esclusa in materia penale) ovvero ad una decisione di accoglimento semplice.

⁵⁹ F. RESCIGNO, *Brevi riflessioni laiche a margine del caso Cappato*, in atti del seminario preventivo, cit., 55.

⁶⁰ La Corte detta al legislatore le linee guida per la legalizzazione del suicidio assistito quali le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l'aiuto, la disciplina del relativo "processo medicalizzato", l'eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura, l'ambito in cui introdurre l'auspicata disciplina, che potrebbe essere, in luogo dell'art. 580 c.p., la legge n. 219/2017, «*in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della "relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico"*», valorizzata dall'art. 1 di tale legge, il collegamento della non punibilità al rispetto di una determinata procedura, l'introduzione di una disciplina ad hoc per le vicende pregresse (come quelle oggetto del giudizio a quo), che non potrebbero altrimenti beneficiare di tale scriminante procedurale e l'adozione di opportune cautele affinché l'opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare la morte al paziente in breve tempo non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a mettere il paziente nella concreta possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza (punto 10 del diritto).

⁶¹ Cass, prima sezione civile, 16 ottobre 2007, n.21748, relativa al noto caso di Eluana Englaro.

⁶² Sulla giuridificazione del diritto a morire M. DI MASI, *La giuridificazione della relazione di cura e del fine vita. Riflessioni a margine della legge 22 dicembre 2017*, n. 219, in *Riv. dir. comp.*, n.3/2018, 110 ss.; D. NAPOLI, *Il caso Cappato-DJ Fabio e le colonne d'Ercole del fine vita. Dal diritto a lasciarsi morire al diritto a morire con dignità*, in *Biolaw Journal*, n. 3/2017, e M.E. De TURA, *Il principio di autodeterminazione e la tutela della vita umana: esiste un diritto a morire? (Osservazioni a margine dell'ordinanza del g.i.p. di Milano, 10 luglio 2017, giud. Gargiulo, imp. Cappato)*, in www.osservatorioaic.it, n. 3/2017, 16 dicembre 2017.

⁶³ Per L. CHIEFFI, *Il diritto all'autodeterminazione del malato terminale e disposizioni anticipate di trattamento*, cit., 168, la Corte, mediante un'interpretazione che va oltre i margini consentiti dallo spartito costituzionale coerentemente alle *rime obbligate* di crisafulliana memoria, perviene ad una sorta di modificazione tacita dell'art. 32 Cost. Secondo tale A., al dovere per il medico di rispettare, mediante un comportamento omissivo, la scelta del paziente di interrompere ogni trattamento, verrebbe ad aggiungersi, a seguito dell'ordinanza della Consulta, anche l'onere, implicante un intervento attivo del sanitario, di accogliere la richiesta di accelerare la morte del malato mediante la somministrazione di un farmaco letale. Secondo R. G. CONTI, *Scelte di vita o di morte. Il giudice garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e "congedo dalla vita" dopo la l. 219/2017*, in corso

Ma l'ampia ed articolata motivazione della decisione, frutto di un probabile acceso dibattito avvenuto nel segreto della Camera di consiglio, non risulta immune da incongruenze ed aporie, destinate ad alimentare le mai sopite discussioni sui pericoli di abusi nel riconoscimento giuridico dell'eutanasia o del suicidio assistito, a fronte della necessaria tutela dei soggetti più vulnerabili ed esposti a processi di induzione.

Dall'aiuto a morire ad una persona irreversibilmente malata e vittima di atroci ed intollerabili sofferenze, seppur lucidamente cosciente e consapevole, così come nel caso prospettato dai giudici milanesi, si passa a sollecitare l'intervento del legislatore per il riconoscimento del diritto al suicidio assistito, con un evidente salto logico-argomentativo⁶⁴, tale da estendere all'eutanasia attiva l'efficacia del consenso alla interruzione dei trattamenti sanitari di cui alla legge n. 219 del 2017.⁶⁵

La "posta in palio" della *quaestio* riguarda il passaggio dalla presa d'atto della pretesa individuale alla autodeterminazione terapeutica al riconoscimento di un diritto soggettivo assoluto⁶⁶, in modo da forzare il legislatore a superare il sottile crinale che separa il rifiuto delle cure (legittimo) e la richiesta di una condotta eutanasi (sinora illecita), il «*letting die or nature take its course*» ed il «*killing*» del suicidio medicalmente assistito, il lasciarsi morire e «*l'uccisione pietosa*» del consenziente, che, allo stato, rappresenta una lacuna della nostra legislazione⁶⁷.

Come puntualmente rilevato⁶⁸, l'ordinanza n.207 «spiana la via all'introduzione di una vera e propria forma di eutanasia attiva e non meramente passiva»⁶⁹, legittimando non il me-

di stampa, cap. II, par.5, «nulla e nessuno può vietare ad un soggetto di porre fine, in via autonoma, alla propria esistenza. Ma nemmeno sembra possa ritenersi che lo Stato debba farsi carico di attuare questa volontà».

⁶⁴ G. RAZZANO, *La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un'ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?*, in www.dirittifondamentali.it, n.1/2019, 22 gennaio 2019, par.3, osserva come dal giudizio sul reato di aiuto al suicidio e sulle relative pene l'ordinanza passi a disquisire del diritto al suicidio assistito o, meglio, del vuoto legislativo consistente nella mancata previsione di un tale presunto diritto, «diventando, così, giudice del fatto, anzi, del "caso umano del DJ Fabo"».

⁶⁵ Per A. RUGGERI, *Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. n.207 del 2018)*, relazione all'incontro di studi su *L'ordinanza n.207 del 2018 tra aiuto al suicidio e trasformazione del ruolo della Corte costituzionale*, organizzato dal Centro studi "Rosario Livatino", Università europea di Roma in data 22 febbraio 2019, pubblicato in *Consulta online*, fasc. I/2019, 92 ss., specie 96-97, il diritto all'aiuto al morire poggia sul diritto a morire della persona gravemente malata ed in tanto « se ne può predicare la esistenza e reclamare la tutela, in quanto previamente si ammetta quest'ultimo. Ciò che, però, non può aversi e non si ha, la Costituzione (e le altre Carte dei diritti) salvaguardando la vita, non la morte». Secondo l'A., «si assiste così ad un ribaltamento dell'ordine logico ed assiologico risultante dalla Carta: il diritto alla vita è snaturato, fatto scivolare e risolto nel diritto alla morte».

⁶⁶ A. MORRONE, *Il "caso Cappato"*, cit.,3; E. FALLETTI, *Suicidio assistito e principio di separazione dei poteri dello Stato. Alcune riflessioni a margine dell'ordinanza 207/2018 sul "caso Cappato"*, in www.europeanrights.eu, 1 gennaio 2019, par. 1.

⁶⁷ P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna,1984, 59-60; C. TRIPODINA, *Profili comparatistici dell'eutanasia. Itinerari giuridici alla scoperta di un "diritto" in via di riconoscimento*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2001, IV, 1714 ss., specie 1721, e A. D'ALOIA, *Eutanasia (dir. cost.)*, in *Dig. disc. pubbl.*, Agg. V, Torino, 2012, 300 ss., par.14.

⁶⁸ A. RUGGERI, *Op. ult. cit.*, 106-107.

⁶⁹ Sulle varie declinazioni del concetto di eutanasia M. PORZIO, *Eutanasia*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 103 ss., A. D'ALOIA, *Op. ult. cit.*, 300 ss., e F. MANTOVANI, *Eutanasia*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1990, 423 ss., che distingue eutanasie collettive, quali, ad esempio, quelle disposte durante il nazismo, ed eutanasie individuali.

ro “lasciar morire”, ma suggerendo al legislatore una *exit strategy*⁷⁰, in grado di porre fine alle sofferenze del paziente, pur facendo salva «la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura»⁷¹.

Resta sullo sfondo il rapporto tra l'art. 32, comma 2, Cost., che viene riconosciuto quale cardine del diritto di rifiutare o interrompere le cure sino a lasciarsi morire, e la responsabilità penale di colui che assecondi la volontà del malato, al di fuori del rapporto sanitario ed oltre i limiti dell'interruzione dei trattamenti sanitari⁷², profilo, questo, non indagato dall'ordinanza in esame e rimesso alla discrezionalità del legislatore⁷³.

5. La tecnica decisoria adoperata

Ma l'ordinanza n. 207/2018 della Corte si segnala, oltre che per i profili sostanziali della vicenda, anche per gli inediti profili processuali, che hanno finito con l'attrarre da subito l'attenzione della dottrina⁷⁴.

Con l'invenzione di una singolare tecnica decisoria⁷⁵, che non ha precedenti nell'oltre sessantennio della nostra giurisprudenza costituzionale, la Corte, di fronte alle difficoltà, non a caso evidenziate dalla difesa erariale⁷⁶, di optare tra una decisione di inammissibilità per rispetto della discrezionalità del legislatore⁷⁷ o una di accoglimento sotto forma di un'additiva

⁷⁰ La Corte si spinge a suggerire, al punto 10 del diritto, una legge che preveda il suicidio assistito mediante «la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte».

⁷¹ Punto 10 del *Considerato in diritto*.

⁷² C. CUPELLI, *Op. ult. cit.*, par. 8.1., richiamando le note presentate da V. MANES all'udienza pubblica del 23 ottobre 2018, evidenzia la differenza tra il concetto di suicidio come scelta drammatica e tragica per porre fine alle sofferenze dell'anima e il suicidio medicalmente assistito come scelta tragica e terminativa per porre fine alle sofferenze del corpo, di un corpo che è diventato prigioniero dell'anima. Per la costruzione di un diritto all'aiuto a morire, diverso dal diritto di morire, M. DONINI, *La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all'intervento penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 15 marzo 2017, 14 ss.

⁷³ G. M. FLICK, *Dignità del vivere e dignità del morire. Un (cauto) passo avanti*, cit., sottolinea come la distinzione tra l'invulnerabilità del diritto alla vita da parte di terzi e la disponibilità di esso da parte del titolare in termini personalissimi, che non consentono alcun intervento di altri soggetti, può condurre ad una disegualianza fra chi è comunque in grado di porre fine alla propria esistenza da solo, senza bisogno di aiuti esterni, e chi invece non può fare a meno di quest'ultimi.

⁷⁴ V. anche U. ADAMO, *La Corte è “attendista” «facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale»*. Nota a Corte cost., ord. n.207 del 2018, in www.forumcostituzionale.it, 23 novembre 2018; M. MASSA, *Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. Considerazioni processuali a prima lettura*, ivi, 1 dicembre 2018, e A. NATALINI, *Ordinanza monito con rinvio a data fissa, un caso da manuale*, in *Guida al dir.*, n.49-50/2018.

⁷⁵ Sulla moltiplicazione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, specie in materia penale, ove vige il principio della riserva assoluta di legge ex art. 25, comma 2, Cost., M. BERTOLINO, *Legalità costituzionale in materia penale: tecniche decisorie e giudizi ordinari*, in *Quad. cost.*, n. 3/2011, 605 ss., nonché C. PANZERA, *Interpretare, manipolare, combinare. Una nuova prospettiva per lo studio delle decisioni della Corte costituzionale*, Napoli, 2013.

⁷⁶ L'eccezione di inammissibilità della questione per discrezionalità del legislatore era stata puntualmente prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato «per avere la Corte rimettente richiesto una pronuncia manipolativa in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore- come quella dei fatti da sottoporre a pena- in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata» (punto 3 del *Cons. dir.*).

⁷⁷ Sulla inammissibilità delle questioni volte ad ottenere pronunce manipolative non costituzionalmente obbligate in materie riservate alla discrezionalità del legislatore, v. da ultimo Corte cost. n.31 /2017, ordd. nn. 12/2017 e 254/2016, e le sentenze nn. 22/2016 e 248/2014. Secondo G. ZAGRABELSKY e V. MARCENO', *Giu-*

di principio⁷⁸, si da divenire essa stessa legislatore⁷⁹, perviene ad effetti simili ad una sentenza-monito ovvero ad una decisione di incostituzionalità accertata ma non dichiarata mediante l'adozione di un'originale ordinanza interlocutoria ad incostituzionalità differita⁸⁰ sul modello tedesco delle sentenze di mera incompatibilità⁸¹ e su quello austriaco⁸².

Per i giudici costituzionali, la mancanza di una disciplina del suicidio assistito costituisce un vuoto legislativo che il Parlamento è chiamato a colmare entro il termine (perentorio?) fissato dalla stessa Corte, salvo non creduti rinvii della trattazione per evitare il mutamento della composizione del collegio giudicante⁸³, riservandosi la Corte di valutare «l'eventuale

stizia costituzionale, II, Torino, 2018, 239, la «inammissibilità per discrezionalità del legislatore si ha quando la legge c'è, e può anche essere incostituzionale, ma la sua dichiarazione d'incostituzionalità dovrebbe accompagnarsi (...) a una norma da applicare al caso da decidere, a una ricostruzione dell'ordinamento giuridico fuori delle sopra menzionate "rime obbligate", cioè con apprezzamenti discrezionali che spettano al legislatore e che farebbero assumere alla Corte una funzione normativa che non le è propria». Per A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, cit., 267, «può accadere che l'incostituzionalità già in atto sussista, ma non possa esser dichiarata dalla Corte, perché non si ravvisa un modo univoco di eliminarla (le "rime obbligate"...)

⁷⁸ Secondo Corte cost., 23 aprile 1986, n. 109, «una decisione additiva è consentita, com'è *ius receptum*, soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale ma con-segua necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la Corte in realtà proceda ad un'estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialità interpretativa in cui è inserita la disposizione impugnata. Quando invece si profili una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non è ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore».

⁷⁹ Secondo A. RUGGERI, *Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n.207 del 2018 sul caso Cappato)*, cit., 572, tale tipologia di decisioni «si arrestano- come si sa- alla soglia oltre la quale la disciplina normativa è data da regole la cui posizione è giudicata essere, in nome del rispetto suddetto, di esclusiva spettanza del legislatore».

⁸⁰ Secondo M. BIGNAMI, *Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un'ordinanza ad incostituzionalità differita*, in *Quest. giust.*, 19 novembre 2018, par. 4, «la norma è certamente incostituzionale, nei sensi ricavabili dalla motivazione dell'ordinanza, ma non è stata dichiarata tale, sicché conserva formalmente validità nell'ordinamento».

⁸¹ Per A. RUGGERI e A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2019, 213, «Simili alle sentenze tedesche di "mera incompatibilità" (*Unvereinbarkeit*) – spesso rivolte al solo legislatore ma con effetti pratici sospensivi della legge, soggetta al blocco (*Anwendungssperre*) da parte dei giudici-- tali decisioni sono pronunciate innanzi tutto quando non è possibile una *manipolativa-additiva* a "rime obbligate". Invero la Corte qui riconosce l'illegittimità, ma si limita ad invocare l'intervento del legislatore, l'unico riconosciuto competente ad effettuare la scelta discrezionale nella materia di volta in volta considerata». Sulle differenze con le decisioni di mera incompatibilità (*Unvereinbarkeitserklärung*), adottate dal *Bundesverfassungsgericht*, M. BIGNAMI, *op. ult. cit.*, par. 3.; N. FIANO, *Caso Cappato, vuoti di tutela costituzionale. Un anno al Parlamento per colmarli. Riflessioni a caldo a partire dal modello tedesco*, in www.forumquadernicostituzional.it, 25 ottobre 2018, e G. SORRENTI, *Etwas Neues unter die Sonne: un'ordinanza sospensiva dell'annullamento, per necessario coordinamento con il legislatore (in margine a Corte cost., ord. n.207/2018, questione Cappato)*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2018, 1103 ss.. Già M. D'AMICO, *La Corte costituzionale dinanzi al principio di legalità penale e l'alibi della discrezionalità del legislatore: problemi e prospettive*, in I. PELLIZZONE (a cura di), *Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche attuali*, Milano, 2017, 44 ss., evidenziava l'opportunità di prendere ad esempio le sentenze di incompatibilità sul modello tedesco, siccome introdotte in via pretoria dal *Bundesverfassungsgericht* per modulare nel tempo gli effetti delle decisioni di incostituzionalità in attesa dell'intervento del legislatore.

⁸² Oggetto, peraltro, di un coevo studio dell'Area di diritto comparato del Servizio studi della stessa Corte costituzionale: M. T. RORIG (a cura di), *Le pronunce di incostituzionalità e di incompatibilità costituzionale nella giurisprudenza costituzionale tedesca e austriaca*, ottobre 2018.

⁸³ Il Presidente della Corte, dott. Giorgio Lattanzi, essendo stato nominato il 19 novembre 2010 ed avendo prestato il giuramento in data 9 dicembre 2010, scade dall'incarico di giudice costituzionale il prossimo 9 dicembre 2019. Su tali aspetti U. ADAMO, *Op. ult. cit.*, 3, e A. RUGGERI, *Op. ult. cit.*, 575.

sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela»⁸⁴.

Resta nel frattempo sospeso il giudizio a quo, mentre negli altri giudizi «spetterà ai giudici valutare se, alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia, analoghe questioni di legittimità costituzionale della disposizione in esame debbano essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare l'applicazione della disposizione stessa in parte qua»⁸⁵.

Il tutto per consentire al Parlamento, nello spirito di una «leale e dialettica collaborazione istituzionale»⁸⁶, «ogni opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un verso, che, nei termini innanzi illustrati, una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch'essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale»⁸⁷.

Nella specie, la stessa Corte attinge alla giurisprudenza comparatistica, dichiarando di ispirarsi ad un recente precedente della Corte Suprema canadese⁸⁸, che ha riconosciuto parzialmente incostituzionale la norma penale che incrimina l'assistenza al suicidio nella parte in cui non esclude l'ipotesi in cui la richiesta provenga da un malato terminale, adulto, ca-

⁸⁴ Punto 11 del *Considerato in diritto*.

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ *Ibidem*, ad finem. Al riguardo M. PICCHI, «Leale e dialettica collaborazione» fra Corte costituzionale e Parlamento: a proposito della recente ordinanza n.207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 3/2018.

⁸⁷ *Ibidem*, ad finem.

⁸⁸ Corte Suprema del Canada, sentenza 6 febbraio 2015, *Carter contro Canada*, 2015, CSC 5, che sottopone ad *overruling* i principi già affermati dalla precedente decisione *Rodriguez v. British Columbia* del 1993 (sacralità ed irrinunciabilità della vita, il timore del c.d. pendio scivoloso verso le decisioni sul fine vita o *slippery slope*, cioè il rischio del diffondersi delle pratiche di eutanasia attiva, estese anche a persone prive della capacità di autodeterminazione). In tale occasione la Corte canadese ha sospeso per dodici mesi gli effetti della dichiarazione di invalidità per dare al Parlamento «l'opportunità di creare un adeguato rimedio», preoccupata di non «usurpare il ruolo del Parlamento» in quanto «regimi regolamentari complessi (come quelli in esame) sono meglio creati dal Parlamento che dai tribunali» (parr. 124-127). Su tale *leading case*, S. BURNINGHAM, *A Comment on the Court's Decision to Suspend the Declaration of Invalidity in Carter v. Canada*, in 78 *Saskatchewan Law Review* (2015), 201 ss.; F. GALLARATI, *Canada. La Corte suprema apre la strada al suicidio assistito*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur. online*, n. 2/2015; A. DI MARTINO, *La Corte Suprema canadese fa un overruling e dichiara incostituzionale il reato di aiuto al suicidio*, in www.osservatorioaic.it, aprile 2015; E. STEFANELLI, *La Corte suprema del Canada, il suicidio assistito, l'uso dei precedenti. Brevi note a margine del caso Carter v. Canada (Attorney General)*, in www.federalismi.it, 3 luglio 2015; S. RODRIGUEZ, *I "limiti" al diritto alla vita: la Corte canadese e il dialogo con Stasburgo*, in www.dirittifondamentali.it, n. 2/2017, e C. CASONATO, *I limiti all'autodeterminazione individuale al termine dell'esistenza: i profili critici*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, n. 1/2018, 4. Sul dialogo tra la Corte canadese ed il Parlamento P.W. HOGG-A.A. BUSHELL, *The Charter Dialogue between Courts and Legislatures*, in *Osgoode Hall Law Journal*, 35.1, 1997, 75 ss., ed il saggio successivo P.W. HOGG-A.A. BUSHELL THORNTON-W.K. WRIGHT, *Charter Dialogue Revisited: Or "Much Ado About Metaphors"*, in *Osgoode Hall Law Journal*, 45.1, 2007, 1 ss. In data 17 giugno 2016 il Parlamento canadese ha poi approvato il *Medical Assistance in Dying Act*, legalizzando, in presenza di determinati presupposti, il suicidio assistito. In particolare, tale legge legalizza l'assistenza al suicidio in presenza di quattro condizioni necessarie e, cioè, che il richiedente sia maggiorenne, affetto da una malattia grave ed incurabile, possa usufruire dei servizi sanitari finanziati dal governo e abbia espresso in forma scritta un consenso "informato" e libero da eventuali costrizioni (S. 241.2, 1, lett.a), b), c), d), e) del codice penale). Nel caso che il malato non sia autonomo e abbia bisogno dell'aiuto di un terzo, questi non deve poter avere vantaggi di natura economica dal decesso del richiedente (S.241.2.4, del codice penale). Su tale legge v. O. POLIPO, *La legalizzazione del suicidio assistito in Canada: quando i poteri costituzionali sono complementari*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 16 novembre 2016.

pace ed affetto da una patologia grave e incurabile, accompagnata da sofferenze persistenti ed intollerabili, nonché, con riferimento all'art. 8 della CEDU, alla nota decisione Nicklinson della Corte Suprema inglese⁸⁹, che ha ritenuto «inappropriato» per una Corte dichiarare l'incompatibilità della norma scrutinata, senza però giungere ad una decisione vincolante per il Parlamento⁹⁰.

Tecnica decisoria, questa forgiata dai giudici costituzionali, certamente coraggiosa e, per il nostro sistema di giustizia costituzionale, del tutto inedita, che conferma ancora una volta la necessità di munire la Corte di adeguati strumenti per modulare gli effetti temporali delle proprie decisioni⁹¹.

6. Osservazioni conclusive

L'ordinanza n. 207/2018, se da un lato ritiene legittimo il divieto di aiuto al suicidio in quanto «funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile»⁹², dall'altro, nel dare tempo al legislatore di approvare una nuova disciplina della materia, per non «lasciare in vita (...) la normativa non conforme a Costituzione»⁹³, mostra di ritenere che tale diritto non possa essere assoluto senza compromettere la Costituzione.

Il non lineare passaggio motivazionale dalla esaltazione del diritto alla vita, quale «primo dei diritti inviolabili dell'uomo»⁹⁴, al diritto di ottenere «una morte rapida»⁹⁵ e dignitosa lascia trasparire tutte le aporie della decisione, che, seppur adottata in via interlocutoria

⁸⁹ Corte Suprema del Regno Unito, sentenza 25 giugno 2014, *Nicklinson e Lamb c. Regno Unito*, 2014, UKSC 38, che, pur rigettando il ricorso di Nicklinson, ha deciso, a stretta maggioranza, di non procedere, allo stato, alla dichiarazione di incompatibilità della *Section 2* del *Suicide Act* del 1961 con l'art.8 della CEDU, nella misura in cui tale legislazione riguarda anche condotte di eutanasia attiva volontaria e di suicidio assistito senza prevedere delle eccezioni a determinate condizioni, invitando il Parlamento ad intervenire in materia. La questione è stata poi dichiarata inammissibile dalla Corte EDU, con sentenza del 16 luglio 2015 (ricorsi nn. 2478/15 e 1787/15), che ha rigettato le richieste degli stessi istanti, ribadendo l'esistenza di un margine di apprezzamento da parte degli Stati membri, spettando il bilanciamento tra i valori in gioco al Parlamento inglese. Su tale decisione A. MULLOCK, *Legal Comment on Nicklinson, Lamb and AM Appeals*, in *JME Blog*, 27 giugno 2014, e A. SANDELL, *Case Note: The Nicklinson, Lamb and AM Right to Die Case in the Supreme Court*, in *Ukschblog.com*, 25 giugno 2014.

⁹⁰ Per le critiche al c.d. "attivismo giudiziale" F. VIGANO', *Decisioni mediche di fine vita e "attivismo giudiziale"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1594 ss.; M. P. IADICICCO, *La diagnosi genetica reimpianto nella giurisprudenza italiana ed europea*, in *Quad. cost.*, 2015, 327 ss. e M. CARTABIA, *L'universalità dei diritti umani nell'età dei nuovi diritti*, ivi, 537 ss.

⁹¹ Concordano F. VIGANO', *The Italian Constitutional Court on assisted suicide*, in *Criminal Justice Network*, 27 novembre 2018, e U. ADAMO, *La Corte è "attendista"*, cit., 1-2. Su tale problematica, che ha ripreso vigore sulla scia di Corte cost., 11 febbraio 2015, n.10, sia consentito rinviare, *ex multis*, ad AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Milano, 1989, ed al dibattito che ne è seguito, tra cui F. POLITI, *Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale*, Padova, 1997, 332 ss., M. RUOTOLO, *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, Padova, 2000, 305 ss., e D. BUTTURINI- M. NICOLINI (a cura di), *Tipologie ed effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità. Percorsi di diritto costituzionale interno e comparato*, Napoli, 2014.

⁹² Punto 6 del *Considerato in diritto*.

⁹³ Punto 11 del *Considerato in diritto*.

⁹⁴ Punto 5 del *Considerato in diritto*.

⁹⁵ Punto 9 del *Considerato in diritto*.

nell'ambito di un procedimento giurisdizionale sospeso ed ancora *sub iudice*, consente la sopravvivenza di una norma, da essa stessa ritenuta incostituzionale, in attesa dell'eventuale esercizio del potere legislativo.

Se il divieto dell'eutanasia attiva viene giustificato proprio in virtù della prevalenza del principio di dignità umana sull'autodeterminazione individuale⁹⁶, l'ordinanza della Corte, nell'auspicare una deroga al divieto di cui all'art. 580 c.p. che consenta ai medici di agevolare il suicidio di malati terminali consapevoli di accelerare la propria morte, finisce con il privilegiare l'impostazione contraria⁹⁷, che considera l'obbligo di vivere in nome della dignità umana un residuo della concezione paternalistica ormai in contrasto con i valori costituzionali⁹⁸.

In definitiva, un'ordinanza all'apparenza bipolare⁹⁹ e contraddittoria¹⁰⁰, che, come sottolineato dalla dottrina per il caso Carter c. Canada¹⁰¹, preso a modello dalla Corte costituzionale, avrebbe richiesto, per la sensibilità della materia e le conseguenze che ne derivano, non un mero dispositivo di rinvio, bensì un diverso e puntuale dialogo con il legislatore¹⁰²,

⁹⁶ G. RAZZANO, *Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale*, cit., 44-46, per la quale «il diritto di morire (...) concerne la richiesta di ottenere, nei confronti dell'ordinamento giuridico e del personale sanitario, azioni e omissioni che provochino la morte, in base alla richiesta individuale fondata sulla percezione di indegnità della vita», ma «la Costituzione non ha reso costituzionali, indistintamente, tutte le idee di dignità e di vita dei singoli individui, quasi che la dignità consista nella soddisfazione delle richieste soggettive, secondo quella concezione liberalista per cui l'unico limite consiste nel non ledere la sfera giuridica altrui». Non a caso R. BIN, *Dignità umana e biodiritto*, in *Biolaw Journal*, n.2/2017, 3, ritiene il concetto di dignità umana privo di una definizione sufficientemente univoca, restandone «indeterminati il perimetro, i margini, la definizione».

⁹⁷ G. GEMMA, *Dignità ed eutanasia: non c'è antitesi. Note a margine di un'opera recente di una costituzionalista cattolica*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 1/2016.

⁹⁸ S. RODOTA', *Il diritto di avere diritti*, Roma- Bari, 2013, 210, su cui S. ZULLO, *Il diritto di avere "nuovi" diritti nell'età della tecnica. La filosofia del diritto di Stefano Rodotà*, in *Biolaw Journal*, n. 1/2018, 189 ss., richiama un'indicazione di Seelmann: «La vita degna di essere vissuta, allora, è quella che la persona autonomamente costruisce come tale. Non vi sono vite "indegne" fuori da quelle che altri pretendono di costruire al nostro posto, violando così il diritto all'autorappresentazione e alla competenza a orientarsi nel mondo». V. però G. M. FLICK, *Considerazioni sulla dignità*, intervista rilasciata ad A. D'Aloia per conto di *Biolaw Journal*, n. 2/2017, 7 ss., in part. 9, che sottolinea l'esigenza di evitare le premesse di una breccia «che si sa quando si apre ma non si sa quando si chiude, tra il rispetto della decisione del singolo (...) e un aiuto dei terzi a quella decisione che può diventare in realtà suggestione, convincimento, sfruttamento».

⁹⁹ La definizione si deve a G. RAZZANO, *La Corte costituzionale sul caso Cappato*, cit., 9, secondo cui «nell'ordinanza si assiste infatti al passaggio dalla meritevolezza della norma incriminatrice dell'aiuto al suicidio alla meritevolezza di ciò che gli si oppone: il diritto ad ottenere dalle strutture del sistema sanitario nazionale il suicidio assistito».

¹⁰⁰ A. RUGGERI, *Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie*, cit., 97, osserva come la premessa della Corte, per cui dal diritto alla vita non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è «contraddetta e abbandonata lungo la via», seppur in relazione a persone che versano in condizioni di estrema difficoltà.

¹⁰¹ Secondo C. CASONATO- M. TOMASI, *Constitutional dialogues in Canada. Corte suprema e Parlamento sulle questioni di fine vita*, in *Scritti in onore di Sara Volterra*, Torino, 2017, 191 ss., specie 208-209, il modello canadese sembra distinguersi in quanto «i giudici, stabiliti i principi costituzionali che devono regolare la materia, si dimostrano attenti alle esigenze "di sistema" e chiamano il Parlamento all'assunzione delle proprie responsabilità e all'esercizio delle proprie funzioni. Si realizza così una virtuosa applicazione dialogica del principio di sussidiarietà, in cui ogni componente svolge il proprio specifico compito istituzionale».

¹⁰² L. EUSEBI, *Un diritto costituzionale a morire «rapidamente»? Sul necessario approccio costituzionalmente orientato a Corte cost. (ord.) n.207/2018*, in corso di pubblicazione nella Rivista italiana di medicina legale, secondo cui «la sollecitazione della Corte costituzionale a rivalutare la sfera applicativa dell'art. 580 c.p. appare suscettibile di poter esser recepita anche in forma diversa da quella consistente nell'autorizzare il mettere a disposizione del paziente "farmaci" idonei a far sì che la morte si produca nel modo più rapido, ove il paziente

senza peraltro la fissazione di termini difficilmente rispettabili dal nostro Parlamento e, soprattutto, dall'attuale litigiosa maggioranza di governo¹⁰³.

medesimo abbia deciso, in modo libero ed informato, di interrompere una terapia salvavita». Sui profili di “governabilità” del morire v., fra gli altri, G. FERRANDO, *Fine vita e rifiuto di cure: profili civilistici*, in S. RODOTA', P. ZATTI (a cura di), *Trattato di Biodiritto. Il governo del corpo*, II, Milano, 2011, 1867.

¹⁰³ Il tema non fa parte del c.d. contratto di governo, anche se, a seguito dell'ordinanza in esame, sono stati presentati i disegni di legge AS 900, Cerno (PD) ed altri (Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia), e AS 912 Mantero (M5S) e altri (Disposizioni in materia di eutanasia), che riproduce il testo già presentato alla Camera il 30 ottobre 2017 da alcuni esponenti del M5S. Per F. BILANCIA, *Riflessioni sulle recenti questioni in tema di dignità umana e fine vita*, in www.federalismi.it, n. 5/2019, 6 marzo 2019, «Sembra infatti difficile ipotizzare che, nel poco tempo rimanente prima dello scadere del termine indicato dalla Corte, il Parlamento possa approvare la proposta di legge di iniziativa popolare in materia (attualmente in corso di esame in commissione alla Camera), ovvero il disegno di legge sulla medesima materia presentato al Senato (per cui tra l'altro non è ancora iniziato l'esame in commissione)».